

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

(Prov. di Ascoli Piceno)

Cap. 63068 — Viale dei Tigli n. 37
C.F. 80000490443 P.I. 00430550442

Tel. 0736-828015 Fax 828002
E.Mail: comune@comune.montaltodellemarche.ap.it

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE anno 2020 - (art. 11 L.431/98 — art. 12 L.R. 36/05)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

l'art. 11 della Legge 431 del 9 dicembre 1998;
il Decreto legislativo n. 109 del 31 marzo 1998 e successive modificazioni ed integrazioni; la
legge n. 133 del 6 agosto 2008;
la Legge Regionale n. 36 del 16 dicembre 2005;
la deliberazione della Giunta regionale n. 1019 del 05/09/2016;
la D.G.R. n. 1228/2009;
la D.G.R. 1044 del 27.07.2020;
la D.G.R. 1251 del 05.08.2020
la D.G.C. N 97 del 19.08.2020

RENDE NOTO

che fino al **22/09/2020** i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere i contributi affitto per l'anno **2020** secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia.

Art. 1- OGGETTO

presente bando ha per oggetto modalità e condizioni per l'accesso al Fondo Nazionale per l'erogazione di contributi ad inquilini che sostengano il canone di locazione eccessivamente oneroso rispetto alla capacità economica familiare, sostenuta nell'anno 2019, previsti dall'art. 11 della Legge 431/1991 come modificato dal D.L. 28 marzo 2014 N.47 convertito con modificazioni nella L. 23 maggio 2014 n. 80, nonché dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1288/2009 e Delibera di Giunta Comunale n. 97/2020

ART. 2- REQUISITI DI ACCESSO

Possono presentare domanda di contributo i cittadini residenti nel Comune di Montalto delle Marche che alla data del presente bando risultano essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all' Unione Europea; i cittadini di altri Stati, immigrati extracomunitari, sono ammessi solo se residenti in Italia da almeno 10 anni o nella Regione Marche da almeno 5, e se muniti di carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'art. 9 del D. Leg.vo 3/2007. Al fine di autocertificare la residenza di 10 anni in Italia o 5 anni nelle Marche, devono essere specificate tutte le residenze eventualmente anche in Comuni diversi dall'attuale comune di residenza, con le relative date. Tali dichiarazioni saranno poi sottoposte a verifiche e controlli;

- 2) Contratto di locazione regolarmente registrato relativo ad alloggio sia pubblico che privato, ad eccezione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata;
 - 3) Canone mensile di locazione relativo all'anno 2020, al netto degli oneri accessori, non superiori ad € 560,00;
 - 4) Conduzione di alloggio di civile abitazione, che non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - 5) Residenza anagrafica, al momento della domanda, nel Comune di Montalto delle Marche nell'alloggio per il quale si chiede il contributo; per la determinazione del contributo, saranno presi in considerazione anche i canoni versati nell' **anno 2020** quale corrispettivo di locazione di un precedente alloggio, sempre però **sito nel Comune di Montalto delle Marche**;
 - 6) Mancanza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico, del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, così come definito dall'art. 2 della L.R. n. 36/2005 e successive modificazioni, situato in qualsiasi località;
 - 7) Appartenenza ad un nucleo familiare, il cui valore ISEE in corso di validità, non sia superiore a:

FASCIA A: Valore ISEE non superiore ad € 5.977,79 (equivalente all'importo annuo dell'assegno sociale INPS per l'anno 2020) e per il quale, rispetto al valore ISEE, l'incidenza del canone va ridotta fino al 30% per un massimo di contributo pari ad 1/2 dell'importo annuo dell'assegno sociale;

FASCIA B: Valore ISEE non superiore ad € 11.955,58 (equivalente all'importo annuo di due assegni sociali INPS per l'anno 2020) e per il quale, rispetto al valore ISEE, l'incidenza del canone va ridotta fino al 40% per un massimo di contributo pari ad 1/4 dell'importo annuo dell'assegno sociale.
- Il valore del canone annuale è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori, risultante dall'ultimo aggiornamento, rispetto alla data di indizione del bando, ai fini del pagamento dell' imposta di registro.
- Il valore ISEE è diminuito del 20% in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o da pensione per famiglie composte da una sola persona.
- I valori per il calcolo della capacità economica verranno desunti dai redditi prodotto nel 2019: chi ha reddito "0" (zero) dovrà dichiarare con atto sostitutivo di notorietà le proprie fonti di sostentamento.
- 8) Essere in regola con il pagamento del canone di locazione al momento della domanda e produrne la relativa documentazione di pagamento.

ART. 3 — DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' DEI CONTRIBUTI

Il contributo viene attribuito a decorrere dal 01 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, l'entità verrà calcolata in dodicesimi, **in funzione del numero di mensilità effettivamente pagate** ed è erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili. **Le restanti ricevute dei pagamenti dei canoni relativi all'anno 2020 dovranno essere prodotte e consegnate entro il 31 gennaio 2021.**

Il contributo massimo che il Comune potrà concedere sarà tale da ridurre l'incidenza del canone locativo annuale sul valore ISEE del nucleo familiare:

Fino al 30% per le famiglie con un valore ISEE non superiore ad € 5.977,79, entro il limite massimo di € 2.988,90 (1/2 assegno sociale INPS 2020);

Fino al 40% per le famiglie con un valore ISEE non superiore ad € 11.955,58, entro il limite massimo di € 1.494,45 annui (1/4 assegno sociale INPS 2020).

Il contributo da assegnare può essere aumentato, fino ad un massimo del 25%, anche oltre il tetto fissato per ogni fascia, per nuclei familiari con presenza di:

componenti ultrasessantacinquenni;

componenti portatori di handicap (art. 3 della Legge 05.02.1992, n.104), o disabili (invalidità superiore al 66%);

- componenti in numero superiore a 5 unità.

requisiti che danno diritto alla maggiorazione del contributo devono esistere alla data della pubblicazione del presente bando.

Il contributo non potrà essere superiore all'ammontare del canone annuale di locazione.

La compilazione della graduatoria delle istanze terrà conto dell'ordine crescente dell'ISEE.

Qualora la dotazione finanziaria di cui potrà disporre il Comune risulti insufficiente a corrispondere il contributo a tutti gli aventi diritto, si provvederà alla determinazione del contributo erogabile a ciascun richiedente tramite riparto proporzionale del fondo assegnato dalla Regione rispetto a quello singolarmente ammissibile.

ART. 4 - DETERMINAZIONE DEL VALORE I.S.E.E.

- 1) Ai fini della determinazione del valore I.S.E.E., determinato ai sensi del decreto Legislativo n. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo presente che il reddito di riferimento è quello risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata ai fini fiscali nell'anno 2020 (redditi anno 2019); al reddito del nucleo familiare anagrafico del richiedente va sommato anche quello percepito dall'ulteriore diversa famiglia anagrafica eventualmente convivente nello stesso appartamento;
- 2) Per l'accertamento del requisito di cui al precedente art. 2 punto 7 l'ammontare dei redditi da assumere a riferimento è quello della dichiarazione dei redditi presentata nel torso dell'anno 2020 (redditi anno 2019) ed il canone è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.

ART. 5 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di contributo dovrà essere redatta in carta semplice utilizzando esclusivamente l'apposito modello disponibile presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune o scaricabile dal sito web del Comune di Montalto delle Marche.

La stessa domanda potrà essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune di Montalto delle Marche **entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 22 settembre 2020**, pena l'esclusione, con una delle seguenti modalità:

- Consegnata direttamente all'Ufficio Protocollo presso la sede municipale del Comune di Montalto delle Marche in Viale dei Tigli 39 - Montalto delle Marche;
- Spedita tramite raccomandata A.R. allo stesso indirizzo di cui sopra, si precisa che **in caso di spedizione la domanda dovrà pervenire entro le ore 13:00 del giorno 22 settembre 2020** e NON fa fede la data del timbro postale di spedizione;
- Mediante pasta elettronica certificata (PEC), com.montalto.ap@emarche.it (in questo caso saranno accettati esclusivamente messaggi provenienti da caselle di posta elettronica certificata).

Possono presentare domanda: il "titolare" del rapporto locativo ad uso abitativo primario, in qualità di "conduttore", oppure, altra persona diversa dal "conduttore", avente comunque la residenza anagrafica nella medesima unità abitativa. Qualora presentata da persona diversa, avente comunque residenza anagrafica nel medesimo appartamento, è richiesta dichiarazione che nessun altro soggetto residente nell'appartamento ha presentato richiesta di contributo.

Nella domanda va dichiarato:

l'importo del reddito ISEE (ai sensi DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013) relativo al nucleo familiare di riferimento, da richiedere ad un CAAF.

Che nessun altro soggetto residente nella stessa abitazione ha presentato richiesta di contributo.

- Di non aver percepito alcun contributo per il pagamento dei canoni locativi anno 2020 oppure di aver percepito o di aver richiesto un contributo per il pagamento dei canoni locativi anno 2020 (con indicazione del relativo importo) qualora disponibile e dalla normativa di riferimento).

Alla domanda dovranno essere OBBLIGATORIAMENTE ALLEGATI, PENA L'ESCLUSIONE, i seguenti documenti:

Dichiarazione sostitutiva unica e attestazione valore I.S.E.E. ai sensi di quanto previsto dal D.lgs 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni per l'anno 2020, relativa all'anno 2019, rilasciata dai Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF);

Copia del contratto di locazione regolarmente registrato, relativo all' alloggio per il quale si chiede il contributo;

Copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione, o documenti equipollenti, per dimostrare l'effettivo pagamento del canone per l'anno 2020. Le restanti ricevute dei pagamenti dei canoni relativi all'anno 2020 dovranno essere prodotte e consegnate entro il 31 gennaio 2021;

Copia di un documento di riconoscimento;

per i cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione Europea:

Copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità;

Certificato storico di residenza continuativa da almeno dieci anni nel territorio nazionale o da almeno cinque anni nella regione Marche;

per chi dichiara in domanda l'esistenza di una situazione di handicap o di invalidità:

- Copia della relativa certificazione rilasciata dall'ASUR;

La mancata sottoscrizione della domanda costituirà motivo di esclusione.

Si precisa che la liquidazione del contributo ai richiedenti ammessi, avverrà facendo riferimento esclusivamente alla documentazione allegata all'istanza.

ART. 6 - VERIFICHE

L'Amministrazione Comunale effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della presentazione al presente bando, anche d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza. Si ricorda che a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

In caso di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese, il Comune richiede all'interessato la documentazione. Qualora il cittadino si rifiuti, in sede di controllo, di presentare la documentazione richiesta, decade immediatamente dal beneficio.

ART. 7 — NON CUMULABILITA' CON ALTRI ANALOGHI BENEFICI

Sulla domanda di contributo il richiedente deve specificare se ha già percepito o se ha fatto richiesta di contributi analoghi, compresi quelli per l'autonoma sistemazione (CAS), o del contributo straordinario Regionale di cui alla MISURA 1 riguardante la concessione di contributi straordinari a sostegno dei canoni di locazione D.G.R. 746 del 15.06.2020.

In entrambi i casi il richiedente avrà cura di precisare:

- l'importo richiesto o già percepito;
- la normativa in base alla quale è stata presentata la domanda.

Al ricorrere delle ipotesi di cui ai commi precedenti, il Comune concede un contributo massimo pari alla differenza tra l'ammontare dell'importo concedibile ai sensi del presente bando, e la somma già percepita dal richiedente ad altro titolo;

Restano salvi ulteriori divieti di cumulo espressamente stabiliti con legge.

ART. 8 — CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Verrà predisposta una graduatoria in base alla maggiore incidenza del canone annuo sull'ISEE.

La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente diritto all'erogazione dell'importo riconosciuto restando l'effettiva liquidazione subordinata alla reale disponibilità delle risorse.

Il canone di locazione massimo riconoscibile ai fini del contributo è fissato in € 560,00 mensili, al netto degli oneri accessori.

Il contributo economico non può in ogni caso essere superiore all'ammontare del canone di locazione.

I richiedenti devono presentare al Comune, ove richiesto, eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria, a pena di decadenza dal contributo.

In caso di decesso del richiedente, il contributo è erogato alla persona che succede nel rapporto di locazione. Se non esiste altra persona che succeda nel rapporto di locazione, il Comune provvede ad erogare il contributo agli eredi.

ART. 9 - ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AI BENEFICIARI

Il Comune concederà i contributi entro i limiti della somma appositamente assegnata dalla Regione Marche. I contributi saranno concessi a tutte le domande ammissibili in maniera proporzionale al fondo assegnato al Comune dalla Regione Marche.

Qualora risultino non presentate le ricevute relative a qualche mensilità, il contributo sarà ridotto non tenendo conto di tali mensilità senza che al Comune possa essere imputata alcuna responsabilità.

Se il richiedente, successivamente alla presentazione della domanda, trasferisce la propria residenza in altro comune, può essere erogata solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio cui si riferisce la domanda; deve altresì comunicare al Comune tutte le variazioni che dovessero intervenire durante l'anno: riduzione del canone di locazione, acquisto di un immobile, ecc. ecc.; In caso di decesso del richiedente, il contributo è erogato alla persona appartenente allo stesso nucleo familiare che succede nel rapporto di locazione. Se non esiste altra persona che succede nel rapporto di locazione, il comune provvede a ricalcolare l'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso ed eroga il contributo, così ricalcolato agli eredi.

Il Comune liquiderà i contributi concessi solo dopo che la Regione Marche avrà versato le somme assegnate al Comune di Montalto delle Marche.

ART. 10 — INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Reg. UE n.679/2016) Per poter esaminare la domanda di contributo, è necessario che la persona interessata fornisca i dati (cioè le informazioni) indicati nel modello di domanda. Se la persona rifiuta di fornire i dati necessari, il Comune non potrà accogliere la domanda di contributo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Reg. UE n.679/2016, si informa che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Montalto delle Marche, con sede in P.zza Umberto Primo n. 12 63068 Montalto delle Marche (AP).

L'Ente garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

I dati personali forniti:

- saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare;
- Saranno raccolti e utilizzati, sia con mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia con mezzi cartacei, solo per scopi strettamente inerenti alla verifica delle condizioni per l'erogazione del servizio richiesto, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge o regolamentari;
- saranno trasmessi, anche con strumenti informatici, alla Regione Marche per gli adempimenti connessi con la concessione e il pagamento del contributo e per confluire nell'Osservatorio regionale per la condizione abitativa;
- potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o regolamento, disciplinanti l'accesso o l'erogazione dei servizi richiesti;

- potranno essere utilizzati per la verifica dell'esattezza e veridicità delle dichiarazioni rilasciate, nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

I diritti degli interessati sono quelli previsti dagli articoli da 15 a 20 del Reg. UE n.679/2016.

Per informazioni Ufficio Servizi Sociali del Comune di Montalto delle Marche dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12,30 Tel. 0736/828015 — int. 2.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FIORENZA MARINELLA